

**Bruxelles, 18 settembre 2026
(OR. en)**

**13416/26
ADD 1**

**POLCOM 340
SERVICES 58
COLAC 117**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2026) 486 annex
Oggetto:	ALLEGATO della raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sul commercio digitale con la Costa Rica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 486 annex.

All.: COM(2026) 486 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.9.2026
COM(2026) 486 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sul commercio digitale con la Costa
Rica**

ALLEGATO

DIRETTIVE PER LA NEGOZIAZIONE DI DISCIPLINE DEL COMMERCIO DIGITALE CON LA COSTA RICA

1. NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

- (1) I negoziati mirano a stabilire discipline riguardanti gli scambi realizzati per via elettronica ("commercio digitale") tra l'UE e la Costa Rica. Le discipline dovrebbero agevolare le relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e la Costa Rica, che sono già state rafforzate e liberalizzate dall'accordo di associazione UE-America centrale. Le discipline dovrebbero essere coerenti con le norme stabilite nell'accordo di associazione e basarsi sull'elevato livello di convergenza sulle questioni relative al commercio digitale che caratterizza l'alleanza digitale UE-America latina e Caraibi.
- (2) Gli obiettivi dei negoziati sono rafforzare il commercio digitale bilaterale, agevolare le attività delle imprese, tra cui le micro, piccole e medie imprese, in particolare consolidando la fiducia dei consumatori nell'ambiente online e creando nuove opportunità per promuovere la crescita inclusiva e lo sviluppo.
- (3) I negoziati mirano inoltre a sostenere mercati digitali aperti, competitivi, trasparenti, equi e privi di ostacoli ingiustificati al commercio e agli investimenti internazionali.
- (4) Le discipline dovrebbero basarsi sulle norme esistenti dell'OMC. Dovrebbero tenere conto dei negoziati commerciali e di investimento recenti e in corso a livello bilaterale, plurilaterale e multilaterale, quali quelli per l'accordo dell'OMC sul commercio elettronico, e basarsi, ove possibile e pertinente, su tali negoziati.
- (5) Nel corso dei negoziati l'Unione dovrebbe promuovere i diritti e i principi sanciti nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 15 dicembre 2022.

2. CONTENUTO PROPOSTO DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI

- (6) Nel corso dei negoziati dovrebbero essere elaborate discipline sul commercio digitale. Queste dovrebbero mirare a migliorare le condizioni necessarie per il commercio digitale a vantaggio delle imprese e dei consumatori nell'Unione europea, e ad accrescere la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle catene globali del valore.
- (7) I negoziati dovrebbero essere condotti in modo aperto.
- (8) Riconoscendo il carattere trasversale del commercio digitale, i negoziati possono riguardare qualsiasi aspetto di tale commercio, tra cui:
 - (a) l'agevolazione delle transazioni elettroniche (ad esempio le firme elettroniche e l'autenticazione elettronica);
 - (b) i dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche e sui contenuti trasmessi;
 - (c) la fiducia dei consumatori (ad esempio la protezione dei consumatori online, le comunicazioni elettroniche indesiderate);
 - (d) i flussi transfrontalieri di dati con fiducia, gli obblighi di localizzazione dei dati e la protezione dei dati personali;

- (e) la fiducia delle imprese (ad esempio la protezione del codice sorgente del computer, il trasferimento forzato di tecnologia);
 - (f) un migliore accesso al commercio elettronico (ad esempio l'accesso a internet, ai contenuti online e ai dati del settore pubblico o l'accesso agli intermediari online e la loro responsabilità);
 - (g) misure di agevolazione degli scambi pertinenti per il commercio elettronico (ad esempio le transazioni commerciali telematiche, la fatturazione elettronica) tenendo debitamente conto dell'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC;
 - (h) gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio elettronico, compresi i segreti commerciali;
 - (i) la trasparenza; e
 - (j) la cooperazione (ad esempio tra parti dei negoziati, autorità responsabili della protezione dei consumatori).
- (9) Le norme o gli impegni concordati dall'Unione europea dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE e preservare l'autonomia normativa necessaria per attuare ed elaborare le politiche dell'UE in ambito digitale e dei dati.
- (10) Nello specifico l'Unione europea non accetta disposizioni o impegni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di cibersicurezza, in particolare su un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione europea.
- (11) Nel contesto della crescente digitalizzazione degli scambi commerciali e dell'importanza dei trasferimenti internazionali dei flussi di dati per gli scambi commerciali e gli investimenti transfrontalieri, la linea dell'Unione europea in questi negoziati dovrebbe essere coerente con la linea seguita al riguardo nei negoziati conclusi e, ove pertinente e se del caso, recenti e in corso sugli accordi bilaterali e multilaterali in materia di scambi commerciali e di investimenti. In particolare, i negoziati dovrebbero sfociare in norme sui flussi transfrontalieri di dati che regolino la questione degli obblighi ingiustificati di localizzazione dei dati, senza negoziare né compromettere le norme dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, e dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'Unione europea per quanto riguarda la protezione dei dati personali e non personali.
- (12) L'Unione europea e i suoi Stati membri mantengono la possibilità di conservare e sviluppare la facoltà di definire e attuare politiche nei settori culturale e audiovisivo al fine di preservare la propria diversità culturale. L'Unione europea non accetta norme o impegni relativi ai servizi audiovisivi. L'Unione europea non assume impegni relativi a servizi prestati o ad attività svolte nell'esercizio di poteri governativi.
- (13) L'Unione europea non dovrebbe inoltre accettare disposizioni o impegni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
- (14) L'accordo non dovrebbe impedire all'Unione europea, ai suoi Stati membri e alle loro autorità nazionali, regionali e locali di disciplinare l'attività economica nell'interesse pubblico, al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica quali la protezione e la promozione della salute pubblica, dei servizi sociali, dell'istruzione pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale

o dei consumatori, garantendo l'integrità e la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, la protezione dei dati personali e della vita privata nonché la promozione e la tutela della diversità culturale. La qualità elevata dei servizi pubblici nell'Unione europea dovrebbe essere preservata in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, e dovrebbe tenere conto delle riserve dell'Unione europea in questo ambito, comprese quelle a norma del GATS.